

## **ART. 1**

*(Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269)*

1. Al decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art.3, comma 2, lett. e), le parole *“Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso”*, sono sostituite dalle seguenti: *“Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3”*;
- b) all'art. 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: *“2 bis. Per le finalità di cui all'art.252 bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Interno.”*;
- c) all'art.8, comma 3, le parole *“le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive”* sono sostituite dalle seguenti: *“gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari”*;
- d) all'art.8, comma 4, dopo le parole *“pubblica sicurezza”* sono aggiunte le seguenti: *“rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica”*;
- e) all'ALLEGATO A, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 4, punto 4.1.1, dopo la parola *“TULPS”* sono aggiunte le seguenti: *“e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello Sviluppo Economico”*;
  - 2) al comma 4, punto 4.1.2, al secondo punto, le parole *“presidiata sulle 24 ore da guardie giurate”*, sono sostituite dalle seguenti: *“presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi”*; al quarto e quinto punto, le parole *“UNI 11068:2005 “Centrali di telesorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo”*, sono sostituite dalle seguenti: *“EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione”; Parte 2 – Prescrizioni tecniche; Parte 3 “Procedure e requisiti per il funzionamento”*;
  - 3) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola *“una”* sono aggiunte le seguenti: *“organizzazione della”*;
  - 4) al comma 4, punto 4.2, le parole *“di qualità”* sono sostituite dalle seguenti: *“di conformità alla norma”* e dopo la parola *“aggiornamenti”* sono aggiunte le seguenti: *“rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato”*;
  - 5) al comma 6, punto 6.1, le parole *“avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell'attività, almeno pari a quanto previsto nell'Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza”*, sono sostituite dalle seguenti: *“aver prestato la cauzione, di cui all'art.137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F bis del presente Regolamento”*;
  - 6) al comma 6, punto 6.3, le parole *“ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1”*, sono eliminate;

- 7) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole “*CCNL di categoria*” sono sostituite dalle seguenti “*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro*”;
- f) all’ALLEGATO B, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al terzo punto, le parole “*ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata*”, sono sostituite dalle seguenti: “*ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata*”;
  - 2) al quarto punto, dopo le parole “*UNI 10459:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security*” sono aggiunte le seguenti “*e successive modifiche e aggiornamenti.*”;
- g) all’ALLEGATO D, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla Sezione I<sup>^</sup>, comma 1.e, dopo la lettera m), è aggiunto il seguente periodo: “*Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali*”;
  - 2) alla Sezione I<sup>^</sup>, comma 1.a, lettera ), le parole “*di categoria*” sono eliminate;
  - 3) alla Sezione II<sup>^</sup>, comma 2.b, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: “*Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n.266.*”;
  - 4) alla Sezione II<sup>^</sup>, comma 2.d, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: “*Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l’istitutore sono sempre abilitati all’accesso alla Centrale Operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo*”;
  - 5) alla Sezione III<sup>^</sup>, comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole “*indossato all’occorrenza*”, sono aggiunte le seguenti: “*nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063*”;
  - 6) alla Sezione III<sup>^</sup>, al primo capoverso, dopo le parole “*deve essere munito*”, sono aggiunte le seguenti: “*di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che*”;
  - 7) alla Sezione III<sup>^</sup>, comma 3.1.2, al settimo periodo, le parole “*rimane in costante ascolto radio verificando*”, sono sostituite dalla seguente: “*monitora*”;
  - 8) alla Sezione III<sup>^</sup>, comma 3.1.3, voce “*Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00*”, dopo le parole “*per i trasporti relativi alla Banca d’Italia e*”, sono aggiunte le seguenti: “*per i trasporti*”;
  - 9) alla Sezione III<sup>^</sup>, comma 3.m, voce “*Scorta valori*”, le lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle seguenti: “*a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare; b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalità previste dalla lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, è affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell’obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza.*”;

- 10) alla Sezione III<sup>^</sup>, comma 3.1.4, voce “Tabelle sinottiche per il trasporto del contante”, al punto 5, dopo la parola “attivazione”, sono aggiunte le seguenti: “*automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell’automezzo, nonché*”;
- 11) alla Sezione III<sup>^</sup>, dopo il comma 3.o, è aggiunto il seguente comma: “*3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate ai commi 3.1.3 e 3.1.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall’assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all’utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.1.3. e 3.1.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.*”;
- 12) alla Sezione V<sup>^</sup>, comma 5.e, alle parole “n.1952” sono aggiunte le seguenti: “*e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l’istituto, può autorizzare modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore*”.
- h) l’ALLEGATO E è sostituito dall’allegato 1 al presente decreto;
- i) l’ALLEGATO F è sostituito dall’allegato 2 al presente decreto;
- j) all’ALLEGATO G, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, lettera a, la parola “*equiparati*” è sostituita da “*equipollenti*”;
  - 2) b, le parole “*con profitto un periodo di pratica*” sono sostituite dalle seguenti: “*attività lavorativa a carattere operativo*”;
  - 3) al comma 1, lettera c, le parole “*organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate*” sono sostituite dalle seguenti: “*erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*” e, dopo la parola “*ovvero*”, sono aggiunte le seguenti: “*in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)*”;
  - 4) al comma 2, lettera b, le parole “*con profitto un periodo di pratica*” sono sostituite dalle seguenti: “*attività lavorativa a carattere operativo*”;
  - 5) al comma 2, lettera c, le parole “*organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate*” sono sostituite dalle seguenti: “*erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*” e, dopo la parola “*ovvero*”, sono aggiunte le seguenti: “*in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)*”;
  - 6) al comma 3, lettera a, dopo le parole “*Scienze bancarie*” sono aggiunte le seguenti: “*Scienze dell’investigazione*”, e la parola “*equiparati*” è sostituita dalla parola “*equipollenti*”;
  - 7) dopo le parole “*Registro Imprese*”, sono aggiunte le seguenti: “*per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)*”;

- 8) al comma 4, lettera b, le parole *“con profitto un periodo di pratica”* sono sostituite dalle seguenti: *“attività lavorativa a carattere operativo”*;
  - 9) al comma 4, lettera c, le parole *“organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate”* sono sostituite dalle seguenti: *“erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”* e dopo la parola *“ovvero”* sono aggiunte le seguenti: *“in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)”*;
  - 10) al comma 5, sesto rigo, le parole *“organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate”* sono sostituite dalle seguenti: *“erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”*
  - 11) al comma 6, primo rigo, la parola *“annuale”* è sostituita con la parola *“triennale”*, il numero *“3”* è sostituito con il numero *“2”* ed il numero *“5”* è sostituito con il numero *“4”*;
  - 12) al comma 6, quarto rigo, la parola *“annuale”* è sostituita con la parola *“triennale”* e dopo il numero *“3”* è aggiunto il numero *“4”*;
  - 13) al comma 6, sesto rigo, le parole *“il superamento di”* sono sostituite dalle seguenti: *“la partecipazione ad”*;
  - 14) al comma 6, ottavo rigo, le parole *“e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate”* sono sostituite dalle seguenti: *“secondo le procedure individuate dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza”*.
- k) all’ALLEGATO H, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, primo punto, le parole *“non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali”* sono sostituite dalle seguenti: *“dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’art.16 TULPS”*;
  - 2) al comma 2, secondo punto, le parole *“dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza”* sono sostituite dalle seguenti: *“del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività”*.